



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

PROTOCOLLO

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI

A) STUDENTI IN USCITA

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3, che consente l'iscrizione di giovani provenienti da un periodo di studio all'estero, previa un'eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe;

VISTO il DPR n. 275/99, art. 14, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi;

VISTO il Decreto legislativo n. 226/2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione";

VISTA la Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale;

VISTA la Nota della direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 "Titoli di studio conseguiti all'estero", nella quale al titolo V si legge che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa";

VISTO il Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92."

VISTA la Nota MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale";

PRESO ATTO che le citate linee di indirizzo stabiliscono che:

- *a livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;*
- *le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato –Regioni(cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V);*
- *appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato;*
- *risulta evidente che, per la buona riuscita, risultano fondamentali sia la proficua collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti, sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze;*
- *partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Essere "stranieri" in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando "le mappe" di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio*
- *il piano di apprendimento deve essere basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti*
- *il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero*
- *la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali (obiettivi minimi) utili per la frequenza dell'anno successivo, non ... [richiederà] ... allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero;*
- *il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero;*

PREMESSO che in considerazione della grande varietà e diversità di offerte formative dei sistemi scolastici dei vari stati va tenuto conto dell'impossibilità di stabilire criteri e tempi validi per tutti e che il Consiglio di classe valuterà con flessibilità il singolo caso, nel rispetto della valenza educativa e culturale dell'esperienza di mobilità;

ATTESO CHE l'organizzazione del soggiorno-studio all'estero durante l'anno scolastico può avvenire:

- tramite agenzie specializzate, molte delle quali offrono borse di studio in base al reddito ed alle prestazioni scolastiche;
- tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati;
- tramite organizzazione personale;
- tramite scambio fra studenti di paesi diversi (contatti e conoscenze personali);

ADOPTA

il seguente PROTOCOLLO

a) Mobilità trimestrale/semestrale/annuale

a.1) Prima della partenza

- I genitori degli studenti che intendono frequentare un anno di studio all'estero inoltrano regolare richiesta (**Allegato 1**) al Dirigente Scolastico fornendo informativa sull'associazione o ente che promuove l'iniziativa e sulla durata della permanenza. Le materie e i programmi dovranno essere forniti entro il primo mese di soggiorno all'estero. Contestualmente all'allegato 1 i genitori forniscono copia della dichiarazione di iscrizione al programma di mobilità rilasciato dalla associazione.
- La richiesta presentata dallo studente viene inoltrata al Coordinatore di Classe, che provvederà ad informare il CdC;
- Su invito del Coordinatore, il Consiglio di classe, in maniera formale, esprime un motivato parere consultivo sull'opportunità o meno di tale esperienza. Tale parere terrà conto delle competenze possedute dallo studente anche in relazione a ciò che possa permettere un positivo reinserimento nella classe. Il parere (**Allegato 2**) non è comunque vincolante per la famiglia;
- Il Consiglio di classe indica, dandone comunicazione alla famiglia dello studente, il nome di un docente-tutor, anche esterno al Consiglio, a cui l'allievo e i genitori faranno riferimento per i contatti burocratico-didattici, prima della partenza, durante il periodo di soggiorno all'estero e al rientro dello studente.
- Successivamente il Dirigente ufficializza la nomina, in cui si definiscono i compiti del tutor (**Allegato 3**)
- La famiglia comunica al tutor, appena disponibile, la destinazione e il nome della scuola che frequenterà con relativi contatti;
- Il docente-tutor consegna ai genitori il Patto educativo di corresponsabilità (**Allegato 4**) firmato dal Dirigente scolastico, dal Tutor del Consiglio di classe, dai genitori, dallo studente.

a.2) Durante la permanenza all'estero

- Lo studente dovrà comunicare al tutor le materie frequentate nella scuola all'estero e gli argomenti affrontati;
- Il Consiglio di classe formula indicazioni su attività didattiche calibrate sul periodo di mobilità da svolgere durante il soggiorno all'estero (strategie per minimizzare il disagio al rientro);
- Il Consiglio di classe attraverso la mediazione del tutor manterrà una collaborazione tra scuola di origine e studente, via e-mail o tramite altri canali, e inviare o ricevere dallo studente materiali, prove svolte, permettere di seguire lo sviluppo delle lezioni e dei programmi disciplinari italiani;
- Il docente-tutor consegna allo studente il Piano di apprendimento (**Allegato 5**) progettato dal Consiglio di Classe contenente un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali delle discipline non presenti nel curriculum della scuola ospitante, utili per il rientro a scuola e/o per la frequenza dell'anno successivo;
- Il Docente Tutor raccoglie tutti i materiali inviati dallo studente (indicazione delle materie e argomenti svolti, risultati e certificazione di competenze e di titoli acquisiti) per consegnarli al Consiglio di Classe;

a.3) Reinserimento nella classe

a.3.1) Programma annuale

- Lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia ed, eventualmente, traduzione (nel caso di lingue NON europee) dei seguenti documenti: a) certificato di frequenza della scuola straniera; b) materie svolte con relativi programmi; c) giudizi e valutazioni nelle singole discipline; tale documentazione sarà valutata in occasione del primo Consiglio di classe.

- A tal fine, dopo l'inizio delle lezioni, lo studente riammesso presenterà e discuterà davanti al Consiglio di Classe, ed eventualmente alla classe, una relazione (**Allegato 6**) sulla sua esperienza nella scuola straniera, cosicché possa condividere il proprio arricchimento personale e la competenza interculturale acquisita. Tale relazione dovrà essere inviata alla scuola (feis004001@istruzione.it) e al tutor al rientro dalla mobilità all'estero.
- Il Consiglio di classe definisce, in accordo con l'allievo/a, e nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, comunque entro il mese di dicembre, gli accertamenti relativi alle discipline non studiate all'estero con riferimento al Piano di apprendimento (**Allegato 5**).
- Gli accertamenti avranno luogo in orario extracurriculare alla presenza dei docenti delle discipline interessate e del tutor, che provvederà a stilare il relativo verbale (**Allegato 7**).
- Gli esiti degli accertamenti, uniti alle valutazioni fornite dalla scuola straniera e alle competenze trasversali, nonché agli apprendimenti informali e non formali acquisiti, contribuiranno all'attribuzione del credito scolastico.
- In sede del primo scrutinio, i docenti del Consiglio di Classe esprimeranno una valutazione globale (**Allegato 8**), che permetterà di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa.

a.3.2) Programma trimestrale/ semestrale

- Lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia ed, eventualmente, traduzione (nel caso di lingue NON europee) dei seguenti documenti: a) certificato di frequenza della scuola straniera; b) materie svolte con relativi programmi; c) giudizi e valutazioni nelle singole discipline; tale documentazione sarà valutata in occasione del primo Consiglio di classe.
- Al rientro in sede, lo studente presenterà e discuterà davanti al Consiglio di Classe, ed eventualmente alla classe, una relazione (**Allegato 6**) sulla sua esperienza nella scuola straniera, cosicché possa condividere il proprio arricchimento personale e la competenza interculturale acquisita. Tale relazione dovrà essere inviata alla scuola (feis004001@istruzione.it) e al tutor al rientro dalla mobilità all'estero.
- A tal fine il Consiglio di classe definisce, in accordo con l'allievo/a, e nei modi e nei tempi che riterrà opportuni (comunque entro il mese di dicembre/maggio, in relazione al periodo di permanenza all'estero) gli accertamenti relativi alle discipline non studiate in mobilità con riferimento al Piano di apprendimento (**Allegato 5**).
- Gli accertamenti avranno luogo in orario extracurriculare alla presenza dei docenti delle discipline interessate e del tutor, che provvederà a stilare il relativo verbale (**Allegato 7**).
- Gli esiti degli accertamenti, uniti alle valutazioni fornite dalla scuola straniera e alle competenze trasversali, nonché agli apprendimenti informali e non formali acquisiti, contribuiranno all'attribuzione del credito scolastico.
- In sede di scrutinio, i docenti del Consiglio di Classe esprimeranno una valutazione globale (**Allegato 8**), che permetterà di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa.

B) STUDENTI IN ENTRATA

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013 "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" stabilisce che:

- *l'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297;*

- *i protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di studenti stranieri all'interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria;*
- *il Consiglio di classe deve essere consapevole che l'alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani;*

ADOPTA

il seguente PROTOCOLLO

- La domanda di accoglimento da parte del soggetto proponente regolarmente accreditato presso un ministero (ad es. Ministero degli affari Esteri, MIUR) viene trasmessa al Dirigente scolastico che, per mezzo dell'associazione proponente, acquisisce dalla scuola straniera dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche;
- il Dirigente scolastico e la Funzione strumentale specifica (o Referente interculturale/orientamento) effettueranno una prima analisi del percorso di studi affrontato dagli alunni e, valutando l'eventuale accoglimento della domanda, sulla base dell'età, del profilo culturale, del piano di studi trasmesso dalla scuola di provenienza e di specifiche richieste dell'associazione proponente, individuano l'indirizzo e la classe di inserimento;
- il Consiglio di Classe, valutata la proposta di inserimento, esprime un parere motivato in merito all'accoglienza. In caso di parere positivo individua un tutor che segua il percorso dell'alunno/a inserito/a;
- al fine dell'inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio, l'istituto italiano acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche;
- il Consiglio di classe predispone un Piano di apprendimento e personalizzazione del percorso formativo adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità;
- al termine del soggiorno la scuola italiana, sulla base delle valutazioni del Consiglio di Classe, rilascia un attestato di frequenza all'alunno straniero.
-

Poiché gli studenti in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti, l'alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nell'istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla AUSL competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

Codigoro,

Allegati:

1	Allegato Mobilità - Richiesta di partecipazione programma di mobilità
2	Allegato Mobilità - Parere Consiglio di Classe
3	Allegato Mobilità - Nomina tutor
4	Allegato Mobilità - Patto educativo di corresponsabilità
5	Allegato Mobilità - Piano di apprendimento
6	Allegato Mobilità - Relazione esperienza studente
7	Allegato Mobilità - Verbale colloquio di accertamento rientro mobilità
8	Allegato Mobilità - Esito valutazione globale studente